



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

VERBALE DI GARA N. 3 – Procedura RDO n. 6622023

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale, ai pozzi di emungimento acqua potabile ed agli impianti elettromeccanici attinenti – Anno 2026-2027. Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, con criterio del minor prezzo (art. 108, comma 3), tramite RdO MePa “confronto di preventivi” n. 6622023. Ripresa delle operazioni di gara a seguito del parere dell’Avvocatura Comunale (prot. n. 60913 del 26.10.2026).

Piattaforma	Acquistinretepa – MePa (Consip), RdO n. 6622023 – Confronto di preventivi
Tipologia contratto	Appalto di lavori – Categoria OG6, classifica I (CPV 45247130-0)
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo – offerta espressa come percentuale di ribasso (3 decimali)
Importo a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 145.773,17 IVA esclusa (di cui € 39.981,83 per incidenza della manodopera)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.215,26
Importo complessivo dei lavori	€ 149.988,43 IVA esclusa
RUP	Dott. Vincenzo Caime
Data pubblicazione RdO	02/10/2026 ore 11:40
Termine presentazione offerte	12/10/2026 ore 09:00
Verbale di gara n. 1	15/10/2026 ore 09:00
Verbale di gara n. 2 (sospensione della seduta)	20/10/2026 ore 09:00
Richiesta di parere all’Avvocatura Comunale	Nota prot. n. 60115 del 20/10/2026
Parere dell’Avvocatura Comunale	Prot. n. 60913 del 26/10/2026
Data limite stipula contratto	12/11/2026 ore 12:00

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della V Direzione n. 2419 del 25.09.2026 (determina a contrarre) è stato stabilito di affidare i lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la sezione “confronto di preventivi” della piattaforma MePa di Consip, ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 195.000,00 sul capitolo 8150.1 (€ 30.000,00 annualità 2026 – € 165.000,00 annualità 2027);
- in data 02.10.2026 è stata trasmessa la lettera di invito ed è stata pubblicata la RdO MePa n. 6622023, con termine ultimo di presentazione delle offerte fissato alle ore 09:00 del 12.10.2026, e sono stati invitati cinque operatori economici: D.M.N. Costruzioni S.r.l.s., Ecodem Group S.r.l., Edisal Group S.r.l., La Marmora Giuseppe e Selema S.r.l.;



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

- nella seduta del 15.10.2026 (verbale di gara n. 1) il Seggio di gara ha accertato che sono pervenute entro il termine n. 4 offerte (Ecodem Group S.r.l., Edisal Group S.r.l., La Marmora Giuseppe, Selema S.r.l.), non avendo D.M.N. Costruzioni S.r.l.s. presentato offerta, ha ammesso l'operatore Edisal Group S.r.l. ed ha attivato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio nei confronti di Ecodem Group S.r.l. (mancata presentazione del contratto di avvalimento), La Marmora Giuseppe e Selema S.r.l. (omessa indicazione nel DGUE di dati relativi ai requisiti di capacità), con termine perentorio di cinque giorni, scaduto alle ore 09:00 del 20.10.2026;
- nella seduta del 20.10.2026 (verbale di gara n. 2) il Seggio ha escluso La Marmora Giuseppe, per mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha ammesso Selema S.r.l., il cui DGUE è risultato regolarizzato e conforme e, rilevati dubbi interpretativi in ordine alla regolarità e completezza della documentazione prodotta da Ecodem Group S.r.l., ha disposto la sospensione della seduta, demandando al RUP la trasmissione all'Avvocatura Comunale di formale richiesta di parere in merito all'ammissione/esclusione dell'operatore;
- con nota prot. n. 60115 del 20.10.2026 il RUP ha richiesto il parere legale all'Avvocatura Comunale, trasmettendo la documentazione prodotta da Ecodem Group S.r.l.;
- con nota prot. n. 60913 del 26.10.2026, acquisita agli atti dell'Ufficio, l'Avvocatura Comunale ha reso il parere richiesto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e al quale si rinvia per le argomentazioni ivi svolte;
- la data della presente seduta è stata comunicata agli operatori economici concorrenti attraverso la piattaforma MePa per oggi mercoledì alle ore 8:30.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventisei, il giorno 28 del mese di ottobre (28.10.2026), alle ore 8:30, presso gli uffici della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente” del Comune di Castelvetro, in Via della Rosa n. 1, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

- Dott. Vincenzo Caime, RUP – Presidente;
- Geom. Tommaso Concadoro – componente / testimone;
- Sig.ra Anna Rubino – componente / testimone / segretario verbalizzante.

I componenti del Seggio dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, rispetto agli operatori economici partecipanti.

Il Presidente dichiara riaperta la seduta, sospesa il 20.10.2026, e accede alla piattaforma Acquistinretepa con le proprie credenziali, nell'area della RdO n. 6622023, verificando che la documentazione di gara è rimasta custodita in modalità informatica sulla piattaforma e agli atti dell'Ufficio, a garanzia della segretezza e integrità del suo contenuto.

1. ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Il Presidente dà atto che l'Avvocatura Comunale, con il parere prot. n. 60913 del 26.10.2026, ha esaminato i tre quesiti formulati con la nota prot. n. 60115 del 20.10.2026, relativi all'idoneità della documentazione



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

prodotta da Ecodem Group S.r.l. a provare la preesistenza del contratto di avvalimento rispetto al termine di presentazione delle offerte e al valore della “data certa”, al valore della sottoscrizione digitale del 15.10.2026 e alla specificità delle risorse messe a disposizione e alla nullità ex art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, concludendo per la non idoneità della documentazione a sanare la mancata, tempestiva allegazione del contratto di avvalimento.

Il Seggio, esaminato il parere e riscontrata la sua coerenza con la documentazione agli atti, ne condivide integralmente le conclusioni e le recepisce a fondamento della decisione di seguito motivata (si riportano a tal uopo i dettami del parere trasmesso dall’Avvocatura comunale).

2. MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE ECODEM GROUP S.R.L.

2.1 Documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio

In esito al soccorso istruttorio attivato con il verbale n. 1, Ecodem Group S.r.l. ha trasmesso, in data 15.10.2026 alle ore 19:08, attraverso l’area comunicazioni della RdO: (a) un contratto di avvalimento sottoscritto tra le imprese in forma olografa, datato 09.10.2026; (b) lo stesso contratto, sottoscritto digitalmente in data 15.10.2026; (c) una nota di riscontro con la quale l’operatore sostiene che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la mancata apposizione di formalità di data certa ex art. 2704 c.c. non comporterebbe l’esclusione quando la preesistenza del contratto alla scadenza sia comprovata aliunde, in particolare dalla dichiarazione resa nel DGUE entro i termini. L’operatore richiama inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa il 15.10.2026, la dichiarazione di avvalimento contenuta nel DGUE dell’11.10.2026, il DGUE dell’impresa ausiliaria del 10.10.2026 e l’Allegato A del 07.10.2026.

In via preliminare, il Seggio fa proprio il rilievo dell’Avvocatura secondo cui nessuno dei precedenti giurisprudenziali invocati dall’operatore è conferente al caso in esame: TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 1792/2023 (ordinanza di sgombero per abusi edilizi), TAR Campania, Napoli, n. 2345/2023 (emersione di lavoro di cittadino straniero ex art. 103 D.L. 34/2020) e TAR Lombardia n. 1234/2024 (subentro nell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica) riguardano materie estranee alle procedure di gara in esame.

2.2 Primo quesito – Mancanza di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte

L’art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 consente di sanare la mancata presentazione del contratto di avvalimento esclusivamente “mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”. Il soccorso istruttorio integrativo o completivo rende dunque sanabile l’omessa allegazione di un contratto già perfezionato prima del termine, e non l’originaria carenza sostanziale dell’accordo; ne consegue la necessità di dimostrare a posteriori che il contratto sia stato stipulato prima della scadenza, prova che può essere fornita solo nelle forme dell’atto pubblico ovvero, anche in via indiretta, alla luce della data di registrazione o dell’autenticazione delle sottoscrizioni. Il valore dei documenti prodotti va misurato sull’art. 2704, comma 1, c.c., ai sensi del quale la data della scrittura privata non autenticata non è certa e computabile rispetto ai terzi se non dal giorno della registrazione, della morte o sopravvenuta impossibilità fisica di chi l’ha sottoscritta, della riproduzione del contenuto in atti pubblici o dal giorno in cui si verifica altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato nel parere (Cons. Stato, Sez. IV, 01.02.2024, n. 1046; TAR Basilicata, Sez. I, 06.07.2023, n. 438; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30.06.2025, n. 1149; Cons. Stato, Sez. V, 26.11.2024, n. 9494; Delibera ANAC n. 75 del 22.02.2023), né la



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

sottoscrizione autografa apposta su un documento scansionato e privo di formalità attributive di data certa, né la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conferiscono, di per sé, data certa al contratto, mentre la firma digitale priva di marcatura temporale soddisfa il requisito della forma scritta (art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. n. 82/2005) ma non garantisce la data certa, occorrendo a tal fine la marca temporale, l'invio via PEC o altro fatto idoneo ex art. 2704 c.c.

Applicando tali principi alla fattispecie, il Seggio accerta che:

- il contratto olografo datato 09.10.2026 è una scrittura privata non autenticata, priva di qualsiasi elemento di data certa: la data in esso apposta non è certa né opponibile ai terzi, non essendosi verificato alcuno dei fatti tipizzati dall'art. 2704 c.c.;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore il 15.10.2026, provenendo dalla stessa parte interessata, non integra alcuno di tali fatti e non vale ad attribuire data certa;
- il medesimo contratto sottoscritto digitalmente il 15.10.2026 reca una data cronologicamente certa, ma posteriore di tre giorni al termine di presentazione delle offerte (12.10.2026, ore 09:00); la verifica effettuata con il software Dike non evidenzia alcuna marcatura temporale; la firma digitale attesta il momento della propria apposizione e non il preteso perfezionamento del vincolo in data 09.10.2026, sicché non è soddisfatto il requisito dell'anteriorità richiesto dall'art. 101, comma 1, lett. a);
- gli elementi indiretti invocati dall'operatore (dichiarazione di avvalimento nel DGUE dell'11.10.2026, DGUE dell'ausiliaria del 10.10.2026, Allegato A del 07.10.2026) sono tutti riconducibili alla sfera del concorrente e non costituiscono né il contratto né un “fatto” oggettivo idoneo, ai sensi dell'art. 2704 c.c., a conferire data certa; essi danno conto al più della volontà di ricorrere all'avvalimento, ma non provano che l'accordo fosse già concluso, cioè sottoscritto da entrambe le parti, prima della scadenza, unica circostanza che rende soccorribile l'omessa allegazione di un documento già formato.

In assenza di un documento munito di data certa anteriore alle ore 09:00 del 12.10.2026, la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 2704 c.c., la preesistenza del contratto di avvalimento rispetto al termine di presentazione delle offerte, con conseguente non sanabilità della relativa mancata, tempestiva allegazione.

2.3 Secondo quesito – Valore della sottoscrizione digitale del 15.10.2026

Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per formare atti in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, tanto più se si tratta di un elemento negoziale essenziale, quale la sottoscrizione con data certa. Se la firma digitale del 15.10.2026 costituisse mera riproduzione in forma digitale di un accordo già perfezionato il 09.10.2026, si tratterebbe di regolarizzazione formale ammessa; se invece essa integrasse la vera e propria stipulazione, ossia il momento in cui il vincolo si è perfezionato, si sarebbe in presenza di un atto formato dopo la scadenza, come tale insanabile e lesivo della par condicio tra i concorrenti. Poiché, per quanto accertato al punto 2.2, il contratto non reca alcun elemento che ne attesti il perfezionamento anteriormente al termine, la sottoscrizione digitale del 15.10.2026 corrisponde proprio all'ipotesi in cui la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità dell'esclusione dalla gara, in un caso sovrapponibile a quello in esame (TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 05.08.2026, n. 361), essendo la successiva firma digitale idonea ad attestare unicamente il momento tecnico dell'allegazione del documento e non il perfezionamento del vincolo negoziale.



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

Né la conclusione muta in ragione della richiesta formulata dal Seggio con il verbale n. 1 di produrre il contratto di avvalimento “firmato digitalmente tra le imprese”: tale richiesta non introduceva una facoltà di stipulare ex novo l’accordo dopo la scadenza, ma era volta ad ottenere la prova che un contratto già perfezionato entro il termine fosse effettivamente tale, la firma digitale essendo richiesta quale strumento idoneo a cristallizzare una data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e non quale modalità per costituire il vincolo in un momento successivo. L’apposizione delle firme digitali il 15.10.2026, successiva tanto alla scadenza (12.10.2026) quanto all’avvio del soccorso istruttorio, non può pertanto valere come adempimento sanante.

2.4 Conclusioni

Il Seggio rileva che le ragioni sopra esposte sono autonome e concorrenti, ciascuna da sola sufficiente a sorreggere la decisione di esclusione: l’assenza di un documento munito di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, che rende non sanabile la mancata, tempestiva allegazione del contratto di avvalimento (art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2704 c.c.); l’inidoneità della sottoscrizione digitale del 15.10.2026, formata dopo la scadenza e dopo l’avvio del soccorso istruttorio, a valere come adempimento sanante, pena la violazione della par condicio.

3. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Il Presidente, nella qualità di RUP, cui compete in via esclusiva la responsabilità della conduzione della procedura e l’adozione dei relativi provvedimenti, come puntualizzato nel parere dell’Avvocatura Comunale, preso atto delle valutazioni del Seggio e facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni del parere prot. n. 60913 del 26.10.2026,

DISPONE

l’ESCLUSIONE dalla procedura di cui alla RdO MePa n. 6622023 dell’operatore economico **ECODEM GROUP S.R.L.**, per i motivi insanabili sopra esposti e per le ragioni, autonome e concorrenti.

Il Seggio dà atto che la presente motivazione, che richiama puntualmente i profili di criticità insanabili rilevati e le disposizioni violate, sarà comunicata all’operatore escluso ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, per il tramite dell’area comunicazioni della piattaforma MePa (RdO n. 6622023) attraverso la trasmissione del presente verbale.

4. QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Operatore	Esito	Riferimento
D.M.N. Costruzioni S.r.l.s.	Offerta non presentata	Verbale n. 1
Edisal Group S.r.l.	AMMESSA	Verbale n. 1
Selema S.r.l.	AMMESSA (DGUE regolarizzato)	Verbale n. 2
La Marmora Giuseppe	ESCLUSA (soccorso istruttorio non riscontrato)	Verbale n. 2
Ecodem Group S.r.l.	ESCLUSA (artt. 101 e 104 D.Lgs. 36/2023; art. 2704 c.c.)	Presente verbale n. 3



CITTÀ DI
CASTELVETRO

SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete ed Ambiente”

Codice Fiscale 8100121 081 4 Partita I.V.A. 0029648 081 7

5. PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI – APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Presidente procede, nella piattaforma, all’apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi, Edisal Group S.r.l. e Selema S.r.l., con il seguente esito (ribasso percentuale offerto, espresso con tre decimali):

Operatore	Ribasso % offerto
Edisal Group S.r.l.	33,898 %
Selema S.r.l.	21,471 %

Non ricorrendo i presupposti per l’esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto le offerte ammesse sono inferiori a cinque (art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), il Seggio formula la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore che ha offerto il maggior ribasso percentuale, ossia “Edisal Group s.r.l., con un ribasso del 33,898 %, salva la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto alle ore 10:20.

La Commissione:

F.to Dott. Vincenzo Caime
(Presidente)

F.to Geom. Tommaso Concadoro
(Componente / testimone)

F.to Sig.ra Anna Rubino
(Componente / testimone / segretario verbalizzante)